

Valida la notifica al condomino inviata sulla pec professionale

Corte d'appello di Bari

Il titolare di account certificato ha un dovere di controllo costante

Giovanni Iaria

La notifica di un atto giudiziario effettuata nei confronti di un condòmino al suo indirizzo di posta elettronica certificata professionale è valida.

Lo ha precisato la Corte di appello di Bari con la sentenza 1125 del 10 settembre 2024.

A rivolgersi ai giudici un condòmino, di professione notaio, che proponeva reclamo avverso la decisione con la quale il Tribunale, nella sua contumacia, in accoglimento del ricorso per la reintegra nel possesso promosso da due condòmini, lo aveva condannato alla rimessione in pristino e alla totale demolizione di alcune opere da lui realizzate sul terrazzo condominiale.

Il ricorso promosso dai due condòmini gli era stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec professionale.

Con il reclamo, il condòmino/notaio, oltre a chiedere la revoca dell'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale, eccepiva la nullità della notifica deducendo di non aver potuto ricevere i messaggi di posta elettronica certificata a causa di problemi tecnici che avevano interessato

gli apparecchi informatici del proprio studio.

Il notaio inoltre deduceva di essere stato convenuto quale persona fisica e non quale professionista e di non essere obbligato ad avere, in qualità di persona fisica, un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) oltre a non essere obbligato a monitorare i messaggi ricevuti a mezzo pec.

La Corte di appello, nel confermare la decisione del Tribunale, pronunciandosi sul punto, ha ritenuto che la notifica si era perfezionata, avendo il sistema generato il messaggio di avvenuta consegna che determina il recapito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Le problematiche tecniche relative al sistema informatico dello studio del condòmino – notaio non possono essere considerate quale motivo impeditivo alla consultazione della pec da altri dispositivi o da altre postazioni.

L'articolo 3 bis della legge 53/1994, che disciplina le modalità di notifica degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali in via telematica, non pone inoltre alcun limite o divieto circa la validità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata a una persona fisica effettuata al suo indirizzo pec professionale. Pertanto, tutte le volte in cui un professionista o un imprenditore attiva una casella di posta elettronica certificata ha il dovere di controllarla costantemente.